

519. Regio decreto 8 febbraio 1932 n. 255. Estensione alle colonie italiane delle norme giuridiche sui diritti di autore.

Questo decreto è stato pubblicato in Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, Istituto poligrafico dello Stato, Roma, 1932, n. 225, ed in GU 5 aprile 1932 n. 79. È entrato in vigore il 20 aprile 1932.

Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia

Vista la legge organica per la Colonia Eritrea 24 maggio 1903, n. 305;

Vista la legge organica per la Somalia Italiana 5 aprile 1908, n. 161;

Vista la legge organica per le colonie libiche 26 giugno 1927, n. 1013;

Visti i Regi decreti 20 aprile 1913, n. 377 e 30 gennaio 1921, n. 120;

Visto il regio decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950, recante disposizioni per la tutela dei diritti di autore, convertito con nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e il relativo regolamento approvato con Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1369;

Visto il regio decreto legge 13 gennaio 1927, n. 61, portante modifiche agli artt. 44 e 70 della legge predetta, convertito in legge 17 gennaio 1929, n. 20;

Vista la legge 6 gennaio 1931, n. 69, portante ulteriori modifiche all'art. 70 del regio decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950, quale risulta dal testo della legge 17 gennaio 1929, n. 20;

Vista la legge 12 giugno 1931, n. 774, che approva la convenzione di Berna sui diritti d'autore, riveduta a Roma il 3 giugno 1928;

Udito il parere del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

1. La protezione del diritto di autore nelle colonie italiane è regolata dalle norme del regio decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e dal relativo regolamento approvato con regio decreto 15 luglio 1926, n. 1369, con le modificazioni apportate dagli ulteriori provvedimenti di legge citati nelle premesse del presente decreto e con quelle contenute negli articoli seguenti.

2. Le richieste di cui all'art. 23 del regio decreto legge 27 novembre 1925, n. 1950, saranno rivolte nelle colonie alle competenti autorità governative regionali.

3. La percentuale sugli incassi di cui all'art. 34 del regio decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950, è devoluta ai rispettivi governi coloniali.

4. Le domande di cui all'art. 53 del regio decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950, possono essere presentate anche al Governo della colonia, per la quale si richiede la protezione del diritto di autore, e che provvederà al sollecito invio degli atti all'ufficio proprietà intellettuale in Roma.

5. Nei casi previsti dall'art. 55 del regio decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950, quando vi siano interessate le colonie, dovrà essere sentito anche il Ministro per le colonie.

6. Il deposito di cui all'art. 58 del regio decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950, può essere fatto anche per il tramite dei governi coloniali, giusta l'art. 4 del presente decreto.

7. La competenza del pretore, giusta l'art. 68 del regio decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950, è devoluta, in colonia, alle corrispondenti autorità giudiziarie.

8. La vigilanza di cui all'art. 72 del regio decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950 è esercitata nelle colonie a mezzo dei rispettivi governi.

Delle eventuali infrazioni alla legge sarà data, entro il termine di 20 giorni, comunicazione all'ufficio della proprietà intellettuale in Roma.

9. Le domande di cui agli artt. 1 e 2 del regio decreto 15 luglio 1926 1369, possono essere presentate anche ai governi coloniali, giusta l'art. 4 del presente decreto.

10. Alla competenza del Prefetto, stabilita dagli artt. 4 e 7 del regio decreto 15 luglio 1926, n. 1369, è sostituita quella dell'autorità governativa regionale, e a quella stabilita dall'art. 12 dello stesso decreto la competenza del Governo della colonia..